



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da [REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi
dall'avvocato [REDACTED] con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso
ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi, 12;

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in
persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]
[REDACTED] con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del "Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei

dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e del collegio dei Revisori” pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30.9.2025 e con esso, in particolare, degli articoli 2 (Modalità di svolgimento delle elezioni), 14 (Costituzione del seggio elettorale), 15 (Il voto da remoto: principi generali), 16 (Invio delle credenziali), 17 (Modalità di voto da remoto), 18 (Operazioni di scrutinio), 19 (Pubblicità delle operazioni di scrutinio) e 27 (Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti), del provvedimento del Ministero della Giustizia emesso il 9.9.2025, con cui è stato approvato il *“Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e del collegio dei Revisori”*, della delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili emanata il 20.5.2025, con cui è stato adottato il *“Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e del collegio dei Revisori”*; della nota prot. 2542 del 6.10.2025, a firma del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, nella parte con cui, nel rappresentare ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili le date delle elezioni del Comitato Pari Opportunità Territoriali da svolgersi nel rispetto del Regolamento per la costituzione e l’elezione dei Comitati Pari Opportunità adottato dal Consiglio Nazionale il 22.6.2023 e nel trasmettere agli stessi presidenti i fac-simile di scheda elettorale e il modulo per la presentazione della candidatura, è stato comunicato l’utilizzo della piattaforma informatica per l’espressione del voto da remoto, e della nota contraddistinta come informativa n.160 del 7.11.2025, a firma del Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori, nella parte in cui, nel ribadire la modalità di voto da remoto con la piattaforma selezionata, ha comunicato ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili l’obbligo per gli ordini di sostenere le spese per il tecnico informatico e il suo ruolo ex art. 14, comma 3, del regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli

degli Ordini dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e del collegio dei Revisori.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Ministero della Giustizia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che con il ricorso in epigrafe si contesta in via principale la legittimità del nuovo *“Regolamento elettorale per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori”* nella parte in cui stabilisce come modalità di votazione quella del voto da remoto, nonché degli atti conseguentemente adottati dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (“CNDCEC”), funzionali all'indizione delle prossime elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, del Collegio dei Revisori e dei Comitati Pari Opportunità previste per il 15 e 16 gennaio 2026;

Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della presente fase di giudizio, che la domanda cautelare di parte ricorrente non appare assistita da sufficienti elementi di fondatezza, per quel che concerne, in particolare, il *fumus boni iuris*, alla luce della prospettata inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso ad almeno un controinteressato, nel caso di specie facilmente identificabile nell'Ordine territoriale (Latina) di appartenenza degli odierni ricorrenti, avendo quest'ultimo

già provveduto alla convocazione dell'Assemblea elettorale degli iscritti sia per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine, sia l'elezione del Comitato Pari Opportunità, precisando tra l'altro che la modalità di espressione del voto sarà quella da remoto tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

Ritenuto, altresì, che nel caso di specie appare difettare anche l'ulteriore presupposto del *periculum in mora*, essendosi già svolte le precedenti elezioni del 2022 anche con la contestata modalità da remoto da parte di ben 129 Ordini territoriali su 131 totali, i quali hanno utilizzato la piattaforma messa a disposizione all'epoca del Consiglio Nazionale, rispetto al cui utilizzo non sono stati riscontrati problemi di sorta.

Ritenuto infine prevalente, anche in un'ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, l'interesse pubblico alla celebrazione delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini territoriali secondo il calendario già fissato, non potendo l'espressione del diritto al voto da parte dell'intera categoria degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, essere vanificata dell'isolata iniziativa processuale di soli tre professionisti;

Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis) respinge la suindicata istanza cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere, Estensore

Antonietta Giudice, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Enrico Mattei

IL PRESIDENTE

Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.